DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1992

recante approvazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, presentati dal Lussemburgo ai fini dell'eradicazione e della prevenzione di tale malattia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 della decisione 89/455/CEE prevede l'elaborazione, da parte del Lussemburgo, di progetti pilota di grandi dimensioni, conformi all'articolo 3, volti ad eradicare o prevenire la rabbia negli animali selvatici della Comunità mediante vaccini destinati ad immunizzare le volpi per via orale;

considerando che il progetto pilota presentato dal Lussemburgo prevede questo tipo di vaccinazione anche nelle zone di confine di Belgio, Francia e Germania;

considerando che il progetto pilota fa parte di una cooperazione transfrontaliera con Belgio, Francia e Germania;

considerando che il progetto pilota di lotta contro la rabbia, ai fini della sua eradicazione e prevenzione, è stato notificato alla Commissione con lettera del 26 febbraio 1992;

considerando che il progetto pilota in causa è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alla decisione 89/455/CEE; che risultano pertanto soddisfatte le condizioni prescritte per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il progetto pilota di lotta contro la rabbia di aprile e maggio 1992, presentato dal Lussemburgo ai fini dell'eradicazione e della prevenzione di tale malattia, è approvato.

Articolo 2

Il Lussemburgo mette in vigore entro il 1° aprile 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare i progetti pilota di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.